



Ministero dello Sviluppo Economico

*DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
Ufficio XV - Contratti d'Area/mn
Via del Giorgione 2/B - 00147 ROMA*

*Ai Soggetti Responsabili
LORO SEDI*

*Ai Responsabili Unici
LORO SEDI*

*Alle Banche Concessionarie
LORO SEDI*

*Alla Cassa Depositi e Prestiti
Direzione Generale e Supporto
Politiche di Sviluppo
Settore Gestione Speciali
Via Goito n. 4
00185 - ROMA*

**Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Competitività
USCITA - 12/01/2009 - 0002093**

Struttura : DG Sostegno Attività Imprenditoriali

OGGETTO: Termine di entrata a regime dei programmi agevolativi a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area.

Come è noto la materia della programmazione negoziata è regolamentata dal D.M. n. 320 del 31.07.2000, come modificato con il D.M. n. 215 del 27.04.2006.

E' altresì noto il generale richiamo in via suppletiva alla normativa emanata per la Legge n. 488/1992 temporalmente vigente alla data di avvio dell'istruttoria del Patto Territoriale e del Contratto d'Area, in particolare laddove la normativa specifica della programmazione negoziata (D.M. n. 320 e successive modifiche, nonché le Circolari Ministeriali esplicative) non contempli esplicite statuizioni.

In particolare, le modifiche introdotte con il richiamato D.M. 215/2006 in tema di verifiche dell'obiettivo occupazionale, non individuando specificamente l'anno di rilevazione dell'occupazione, determinano sul punto un obbligo di riferimento alla generale normativa ex L. 488/92 per tutte e solo le iniziative le cui concessioni sono intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, fermo restando, per la totalità delle iniziative, il riferimento alla nuova disciplina che gradua gli effetti della revoca nel caso di uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto a seconda dei casi, tra 30 e 80 punti percentuali in diminuzione oppure tra 50 e 100.

Inoltre si segnala che con la Legge n.127 del 3 agosto 2007, art. 8 bis, è stata prevista la possibilità del differimento temporale per la verifica dello scostamento degli indicatori, di cui alla ex L. 488/92, differimento che, alla luce delle considerazioni prima svolte può riguardare anche le iniziative dei Patti territoriali e dei Contratti d'area. In merito a tale ultimo aspetto la norma prima richiamata prevede anche che i criteri e le modalità nonché l'eventuale differimento temporale verranno definiti con un decreto di natura non regolamentare in corso di emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Restano, invece, confermate tutte le posizioni delle iniziative agevolate già definite entro la data della presente circolare per le quali sia intervenuto il provvedimento definitivo di concessione o quello di revoca delle agevolazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Piero Antonio CINTI)

